



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Rimini

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

Via Destra del Porto n° 149 – 47900 Rimini – telefono 0541/50121 – fax 0541/54373

Email: rimini@guardiacostiera.it – sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it

SERVIZIO TRAGHETTAMENTO PERSONE PORTO CANALE DI CATTOLICA

ORDINANZA n. 20 /2018

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Rimini;

- VISTA** la proroga sino alla data del 31.12.2020, della Concessione Demaniale Marittima n° 2 Anno - 2010 rilasciata in data 06.05.2014 dal Comune di Cattolica alla Soc. ONAMAR di GIORGI Francesco, con sede in Gabicce Mare via C. Battisti n° 26, allo scopo di effettuare il servizio di traghettamento persone nel porto regionale di Cattolica, tra le due sponde del porto Cattolica – Gabicce Mare;
- VISTO** il foglio prot. n. 7805 in data 26.04.2018, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica richiede a questa Capitaneria di Porto l'emanazione di apposita Ordinanza disciplinante il servizio traghetto tra le sponde del porto canale di Cattolica mediante il traghetto denominato "CARONTE";
- VISTA** la comunicazione in data 20.04.2018 della Società sopra menzionata, con cui sono stati resi noti i periodi e gli orari di espletamento del servizio di traghettamento persone;
- VISTO** il Certificato di navigabilità e le Annotazioni di sicurezza relativi al traghetto, denominato "CARONTE" iscritto al n. 3RM 1140 dei RR.NN.MM. e GG. di Cattolica, in regolare corso di validità;
- RITENUTO OPPORTUNO** disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione e portuale il servizio di traghettamento nel porto canale di Cattolica;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Nel periodo temporale di validità della Concessione Demaniale Marittima in premessa indicato, e limitatamente alla sola stagione estiva, nel Porto canale di Cattolica è attivo il servizio di traghettamento persone, mediante il traghetto denominato "CARONTE" in premessa descritto.

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

E' fatto obbligo al conduttore del traghetto di rispettare scrupolosamente le limitazioni indicate nel Certificato di Navigabilità e le prescrizioni riportate sulle Annotazioni di Sicurezza dell'unità navale impiegata, con divieto assoluto di imbarcare contemporaneamente piu' di 24 (ventiquattro) persone (equipaggio compreso).

Articolo 2

Il Comandante/Armatore/gestore del servizio di traghettamento dovrà garantire la sicurezza delle persone a bordo predisponendo ogni idoneo accorgimento atto ad evitare possibili pericoli ai passeggeri durante le fasi di imbarco e di sbarco;

Articolo 3

Il servizio di traghettamento dovrà essere effettuato nel periodo estivo (fino al 30 settembre), osservando gli orari di seguito elencati che, come tali, non ammettono soluzioni di discontinuità o interruzioni anche parziali dello stesso, salvo cause di forza maggiore:

PERIODO	ORARI	ORARI
da MAGGIO a SETTEMBRE	dalle ore 07,00 alle ore 13,00	dalle ore 17,00 alle ore 01,00

Articolo 4

Ferma restando l'osservanza del dispositivo indicato al precedente articolo, il servizio di traghettamento in condizioni meteo marine favorevoli, deve essere sempre e comunque garantito, anche in caso di un solo utente in transito, senza facoltà alcuna da parte degli incaricati del servizio stesso, di differire o concentrare le corse in rapporto alla consistenza numerica degli utenti da traghettare.

Articolo 5

In caso di interruzioni del servizio per cause tecniche, avarie al mezzo o avverse condimeteo, dovrà essere tempestivamente informata l'Autorità marittima locale ed apposti idonei cartelli in prossimità del punto d'imbarco indicanti la temporanea interruzione del servizio, nonché le cause dell'interruzione.

Articolo 6

La catenaria per la trasmissione del moto deve poggiare sul fondale del porto e comunque l'impianto asservito al traghetto nel suo complesso, non deve arrecare intralcio alla navigazione ed al traffico marittimo e stradale in ambito portuale.

Articolo 7

Il traghetto in esercizio, deve mostrare i segnali diurni e notturni per una "nave che non governa" ed in movimento ed osservare comunque tutte le regole previste dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG 1972), ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Articolo 8

Il conduttore del traghetto, prima di scostare dalla banchina, deve assicurarsi che le navi, i galleggianti e le unità in ingresso ed uscita dal porto siano ad una distanza tale da non intralciare la propria rotta.

Articolo 9

I conduttori delle unità in transito in ingresso ed in uscita dal porto dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dal traghetto in movimento ed attendere che quest'ultimo abbia terminato la propria corsa prima di continuare la navigazione.

Articolo 10

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punita, qualora il fatto non costituisca un più grave illecito/reato perseguiti a termine della legge, con le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, dai Regolamenti marittimi e dalle altre leggi applicabili ai singoli casi.

Articolo 11

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'ufficio, all'albo pretorio dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare nonché con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.-

Rimini, li 27 aprile 2018

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.